

Allegato A.20

Autorizzazione allo Scarico
delle Emissioni in
Atmosfera

N° 014/2002



*Ministero
delle Attività Produttive*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, ed in particolare l'art.8 che disciplina l'attività di produzione di energia elettrica;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ed in particolare l'art.17;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1998 - concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'art.20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge 8 luglio 1986, n.349, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di



Uet

L

controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372, concernente l'attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTO il decreto del 17 luglio 2000 concernente la concessione alla "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

VISTO il D.L. 7 febbraio 2002, n.7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni con la legge del 9 aprile 2002, n.55;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 aprile 2002, n.60, concernente il recepimento della direttiva 1999/30/CE riguardante i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

VISTA l'istanza del 19 febbraio 2001, con la quale la EniPower S.p.A. - con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni, 1, cod.fisc.12958270154 - ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 785 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.370 MW, alimentata con gas naturale da ubicare nello stabilimento petrolchimico nel Comune di Ravenna;

VISTO l'esito della verifica della procedura di VIA in ordine al progetto proposto da EniPower S.p.A., formalizzato con la favorevole pronuncia di compatibilità ambientale DEC/MIA/7191 del 3 giugno 2002;

VISTA la nota di questa Amministrazione in data 25 giugno 2002, n.211267, con la quale è stato chiesto il parere delle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.3 del DPR n.53/98, nonché al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. il parere di merito alla realizzazione dell'iniziativa, ai sensi dell'art.7, comma 1 punto e), del decreto 17 luglio 2000;

VISTE altresì le comunicazioni di questa Amministrazione in data 25 giugno 2002, n.211261 e n.211262, con le quali sono stati informati rispettivamente i Dicasteri dell'Interno e della Difesa;

VISTO il parere favorevole del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A. inviato con nota n.GRTN/P2002006336 del 10 luglio 2002;

VISTA la nota del 2 aprile 2002 con la quale il proponente dichiara, ai sensi del comma 4, art.1 del D.L. 7 febbraio 2002, n.7, di volersi avvalere delle normative precedenti all'entrata in vigore del decreto citato;

VISTA la lettera in data 8 luglio 2002 con la quale la EniPower S.p.A. accetta le prescrizioni del Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale suddetto;

VISTI i pareri favorevoli trasmessi dal Comune di Ravenna, dalla Regione Emilia Romagna nonché dal Ministero della Salute, rispettivamente con nota n.P.G.34095 dell'11 settembre 2002, con nota del 29 luglio 2002 prot.n.AMB/DAM/02/21074 con la quale la Regione conferma i provvedimenti n.454 del 12 novembre 2001 e n.31 del 21 gennaio 2002 della Provincia di Ravenna e con nota n.400-VIII/8.7/3533 del 23 settembre 2002, previa osservanza delle prescrizioni ed indicazioni in essi riportate;

VISTO il parere favorevole trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n.4475/2002/SIAR del 16 ottobre 2002, previa osservanza delle prescrizioni ed indicazioni in esso riportate e fatta salva l'applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra adottate in esecuzione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici, definito l'11 dicembre 1997 e ratificato dall'Italia con Legge 1 giugno 2002, n.120;

TENUTO CONTO che nessuna osservazione è pervenuta dagli altri soggetti e Amministrazioni informati dell'iniziativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

DECRETA

Art. 1

La EniPower S.p.A. - con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Vanoni, 1, cod.fisc.12958270154 - è autorizzata, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, alla costruzione e all'esercizio di una centrale termoelettrica a ciclo combinato, della potenza elettrica di circa 785 MW e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 1.370 MW, alimentata con gas naturale, da ubicare nello stabilimento petrolchimico nel Comune di Ravenna.

alt
h

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione, unitamente al rispetto dei limiti massimi di accettabilità e dei limiti massimi di esposizione ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno di cui al DM 2 aprile 2002, n.60, è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) L'impianto deve rispettare, per ogni condizione di esercizio, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi anidri pari al 15%:

NO_x (espressi come NO₂)	50 mg/Nm³
CO (monossido di carbonio)	30 mg/Nm³

l'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale;

2) I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo e avviamento della durata di sei mesi, decorrente dalla data indicata nella comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR 203/88, i predetti limiti sono da riferire ad una media giornaliera;

3) Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art.3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n.176/90 – S.O. n.51;

4) L'impresa effettua le misurazioni in continuo delle concentrazioni delle emissioni di monossido di carbonio (CO), di ossidi di azoto (espressi come NO₂), del tenore volumetrico di ossigeno (O₂) nonché il monitoraggio dei valori della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni;

5) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera b), del D.P.R. 203/88;

6) L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;



- 7)** L'esercente entro cinque anni di esercizio della centrale presenta ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Emilia Romagna una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NO_x e CO;
- 8)** L'esercente è tenuto a produrre annualmente una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri Emas (Eco Management and Audit Scheme) di cui al regolamento CEE 761/2001 del 19 marzo 2001;
- 9)** Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Direzione per la VIA con la pronuncia di compatibilità ambientale DEC/MIA/7191 del 3 giugno 2002, nonché alle prescrizioni formulate dalla Regione Emilia Romagna con la conferma dei provvedimenti n.454 del 12 novembre 2001 e n.31 del 21 gennaio 2002 della Provincia di Ravenna;
- 10)** L'esercente predispone il progetto esecutivo dell'iniziativa anche ai fini dell'ottenimento del prescritto certificato di prevenzione incendi nonché, in fase realizzativa, munisce della prescritta segnalazione diurna e notturna le strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possono interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

I lavori di realizzazione dell'impianto a ciclo combinato hanno inizio, in coerenza con il programma previsto per la realizzazione dell'iniziativa, entro il secondo semestre dell'anno 2002 e terminano entro il secondo semestre dell'anno 2004.

L'impianto deve essere in esercizio entro il 1° gennaio 2005; l'impresa invierà preventiva informativa dell'entrata in esercizio ai Ministeri delle Attività Produttive, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute nonché alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Ravenna e al Comune di Ravenna.

Entro sei mesi dalla data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.


Eventuali variazioni del programma, a fronte di motivati ritardi realizzativi, sono autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Sino all'entrata in esercizio dell'impianto nel suo complesso ed allo scadere di ogni semestre solare, entro il termine dei successivi 30 giorni, nonché in caso di eventi che possano alterare significativamente il programma dei lavori, l'impresa deve trasmettere al Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie un rapporto concernente lo stato di realizzazione dell'iniziativa. Copia di tale rapporto sarà altresì trasmessa al Dicastero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e al Dicastero della Salute nonché alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Ravenna e al Comune di Ravenna.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li 8 NOV. 2002

IL DIRETTORE GENERALE
(Alessandro ORTIS)



MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. *sei* fogli,
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, ...1.1. NOV. 2002 IL FUNZIONARIO





Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dello sviluppo economico

Deliberazione n. 012/2008

AGGIORNAMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA

IL COMITATO NAZIONALE DI GESTIONE E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/87/CE

Nella riunione del 21 aprile 2008

VISTI

- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 recante l'attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, ed in particolare l'articolo 7, comma 1 che stabilisce che il gestore dell'impianto autorizzato ad emettere gas ad effetto serra richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio;
- la deliberazione di questo Comitato n. 001/2008 del 23 gennaio 2008 recante ricognizione delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate nel periodo 2005-2007 al fine del rilascio delle autorizzazioni per il periodo 2008-2012 ai sensi del Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216;
- la base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" consultabile sul sito web dell'APAT all'indirizzo <http://www.ages.sinanet.apat.it/> ;
- le richieste di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra pervenute entro il 14 aprile 2008 al Comitato nazionale di gestione e attuazione della Direttiva 2003/87/CE nel seguito denominato "Comitato", a seguito di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di suoi ampliamenti, di modifiche dell'identità del gestore;
- le comunicazioni effettuate ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, da parte dei gestori degli impianti regolati dal medesimo decreto ed elencati in allegato D della presente deliberazione;

CONSIDERATO

- che l'aggiornamento dell'autorizzazione nel caso di modifiche significative alla natura o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti non comporta necessariamente una assegnazione integrativa di quote di emissione, che può essere riconosciuta solo in base all'esito di apposita istruttoria;
- che tra le citate richieste di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra pervenute al Comitato, quelle inoltrate dai gestori degli impianti elencati in allegato C alla presente deliberazione riguardano esclusivamente la variazione delle informazioni e dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti esistenti e già autorizzate ad emettere gas ad effetto serra;
- che i gestori degli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra hanno accesso alle informazioni e ai dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti autorizzate ad emettere gas ad effetto serra ai sensi dell'articolo 4 e 7 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e che tale accesso è assicurato attraverso la base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra";

SU PROPOSTA DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL COMITATO

DELIBERA

1. Le informazioni relative all'identità del gestore e/o alla denominazione dell'impianto associate al numero identificativo delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra citate in premessa, sono aggiornate conformemente a quanto indicato in Allegato A alla presente deliberazione.
2. Le informazioni relative al numero e/o tipologia delle fonti di emissione associate al numero identificativo delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra citate in premessa, sono aggiornate conformemente a quanto indicato in Allegato B alla presente deliberazione. Le informazioni e i dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti sono registrate nella base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" citata in premessa.
3. L'aggiornamento delle informazioni e dei dati tecnici di dettaglio relativi alle fonti esistenti e già autorizzate ad emettere gas ad effetto serra per gli impianti elencati in Allegato C alla presente deliberazione conformemente a quanto registrato nella base-dati "AGES - Autorizzazioni ad emettere Gas ad Effetto Serra" citata in premessa.
4. Le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra rilasciate con i decreti citati in premessa ed elencate in Allegato D alla presente deliberazione sono annullate.

Rosaria Romano
IL PRESIDENTE

Allegato B
Aggiornamento delle informazioni relative alle fonti di emissione contenute nelle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra

N. Aut	Gestore	Denominazione Impianto	Indirizzo Impianto	Fonti
21	ALENIA AERONAUTICA S.p.A.	ALENIA AERONAUTICA S.p.A.	STRADA PRIVATA AEROPORTO, SNC - 10077 SAN MAURIZIO CANAVESE (TO)	F1 (1), F2 (10), F3 (13), F4 (2)
94	Italiana Coke S.p.A.	Cokeria di San Giuseppe di Cairo	Via Stalingrado, 25 - 17014 San Giuseppe di Cairo (SV)	F2 (10), F3 (115), F4 (124), F5 (114), F6 (121), F7 (122), F8 (123), F9 (123)
181	EUROPIZZI SPA	EUROPIZZI SPA	VIA PROVINCIALE, 455 - 24059 URGNANO (BG)	F1 (1), F2 (10), F3 (10), F4 (10), F7 (1), F8 (1), F9 (1), F10 (1), F11 (1), F12 (10)
216	BURGO GROUP spa	CARTIERA DI TOSCOLANO	VESPUCCI, 28 - 25088 TOSCOLANO (BS)	F1 (75), F2 (75), F3 (75), F4 (218), F5 (218), F7 (75), F8 (75), F9 (80), F10 (80), F11 (80)
316	TESSITURA MONTI S.p.A.	TESSITURA MONTI S.p.A. - MASERADA SUL PIAVE	SALTORE, 10 - 31052 VARAGO (TV)	F1 (3), F2 (1), F3 (10)
547	EniPower S.p.A.	EniPower S.p.A. - Stabilimento di Ravenna	Via Baiona, 107 - 48100 Ravenna (RA)	F1 (1), F2 (3), F3 (3), F4 (3), F5 (10), F6 (10)
799	ENEL PRODUZIONE S.p.A.	CENTRALE TERMOELETTRICA DI TERMINI IMERESE	CONTRADA TONNARELLA, SNC - 90018 TERMINI IMERESE (PA)	F2 (1), F3 (3), F4 (3), F5 (3), F6 (13), F7 (3), F8 (3)